

#### **Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della deliberazione ARERA n.443/2019**

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC).

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

Oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori e dai Comuni, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
  - a. coefficiente di recupero di produttività ( $Xa$ );
  - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti ( $QLa$ );
  - c. coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ( $PGa$ );
2. determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;
3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI ( $\omega$ ) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;
4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $\gamma_2$ ) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi ( $\gamma_3$ );
5. determinare il valore  $r$  che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, che può assumere il valore massimo pari a 4;
6. definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;

7. effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;
8. verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore.

Con riferimento ai coefficienti relativi al limite di crescita annuale e alla determinazione del fattore di *sharing* (*b*) sulla vendita di materiale e di energia e sui proventi CONAI, è opportuno stabilire dei criteri oggettivi e tecnici in base ai quali andranno attribuiti i differenti valori nell'ambito dell'intervallo indicato da ARERA.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati.

✓ **coefficiente di recupero di produttività ( $Xa$ )**

$Xa$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, l'ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell'ambito del range prefissato (nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI). La determinazione di tale coefficiente, come già detto, è lasciata alla piena discrezionalità dell'Ente, con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero. (cfr LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE - PROGRAMMA OPERATIVO "GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA" FSE 2007 - 2013 OBIETTIVO 1 - CONVERGENZA ASSE E "CAPACITÀ ISTITUZIONALE" Obiettivo specifico 5.2). In via cautelativa si propone di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento.

✓ **coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti ( $QLa$ )**  
**coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ( $PGa$ );**

$QLa$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 di cui all'allegato MTR alla Delibera 443/2019.

$PGa$  è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4.

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , i coefficienti  $QLa$  e  $PGa$  sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE ( $PGa$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ A PRESTAZIONI ( $QLa$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie; $PGa=0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie; $PGa \leq 3\%$

		$QLa = 0$	$QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

Si propone di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

- Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali;

✓ **fattore di *sharing* (b) sulla vendita di materiale e di energia**

**b** è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ,0,6],

concerne le seguenti categorie di ricavo:

1. derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;
2. componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;
3. derivanti dai corrispettivi CONAI.

Di seguito si riporta in estratto tabella della nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI *Nuovi parametri/ componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza*

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>	Valori max del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>
b	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF l'ETC descriva *"le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia"*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing*  $b$  il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi. Quanto innanzi al fine di riconoscere l'aliquota massima all'Ente Comunale.

- ✓ **fattore di sharing sui proventi CONAI ( $\omega$ ) per la determinazione delle tariffe 2020-21**  $\omega_a$  è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$   
 $\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ,0,4]: un valore di  $\omega_a$  pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse

Si propone di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito un valore minimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclo maggiore o uguale al 50%. Per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

- ✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $\gamma_2$ ) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi ( $\gamma_3$ );**

- $\gamma_{1,a}$  è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare un valore massimo assoluto per i comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2018 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio. A titolo esemplificativo per  $\gamma_{1,a}$  appartenente all'intervallo [-0,45; -0,3] verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\%RD < 45\% \quad \gamma_{1,a} = -0,30$$

$$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = -0,38$$

$$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = -0,45$$

- $\gamma_{2,a}$  è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; si propone di assegnare un valore massimo assoluto ai comuni che hanno una percentuale di riciclo superiore al 50% (dato certificato dalla Regione Campania) e per valori inferiori al 50% verrà applicato un valore in proporzione alla percentuale raggiunta.

A titolo esemplificativo per  $\gamma_{2,a}$  appartenente all'intervallo [-0,3 <  $\gamma_{2,a}$  < 0,15]


$$\text{Percentuale di riciclo} \geq 50\%: \gamma_{2,a} = -0,3$$

$$\text{Percentuale di riciclo} < 50\%: \gamma_{2,a} = -0,15$$

- $\gamma_{3,n}$  è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi: si propone di richiedere ai comuni e ai soggetti gestori le risultanze di eventuali indagini di soddisfazione degli utenti, verrà attribuito il valore in coerenza con i risultati delle indagini; in caso di valutazioni positive verrà attribuito il valore massimo assoluto. In mancanza di dati derivanti delle predette indagini verrà attribuito il valore minimo assoluto.
- ✓ **Determinazione del valore  $r$ , numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.**
  - $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.  
Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del numero di rate ( $r$ ) per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate. Si propone di assegnare per questa annualità 4.

Il Funzionario

Dott. Giuseppe Arcieri



Il Dirigente

ing. Annapaola Fortunato

